

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6034 del 13/11/2017
Oggetto	D.LGS. N. 152/2006 - PARTE QUARTA - ART. 208 - DITTA BOTTI GIUSEPPE - RINNOVO CON MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13) E TRATTAMENTO RIFIUTI (R5) SPECIALI NON PERICOLOSI IN COMUNE DI MEDESANO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6265 del 13/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con D.D.G. n. 7/2016, come successivamente prorogato;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016, con successiva proroga;

VISTO:

- che la Provincia di Parma con determinazione del Dirigente n. 2927 del 24/08/2007 ha rilasciato l’autorizzazione alla gestione di un impianto per la messa in riserva (R13) e trattamento (R5) di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Medesano;
- che la Provincia di Parma con propria determinazione del Dirigente n. 2603 del 11/11/2013 ha rettificato la denominazione della sede operativa dell’impianto;
- che la Ditta Botti Giuseppe è iscritta alla Camera di Commercio di Parma al numero REA 140169 per quanto riguarda, tra l’altro, l’attività di recupero materiali inerti ed edili, frantumazione degli stessi con successivo riutilizzo;

- che l'AUA rilasciata dal SUAP Bassa Val Taro con Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico n. 281/2013 del 07/03/2014 comprendente i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.) avente validità fino al 31/12/2015;
- che la Ditta ha presentato domanda di rinnovo AUA al SUAP Bassa Valle Taro in data 31/08/2015, successivamente ripresentata in data 13/09/2016 in accordo con il Comune di Medesano, pertanto la domanda di rinnovo AUA può dirsi avvenuta nei tempi consentiti dalla legge, come confermato da Comune competente nella seduta di Conferenza di Servizi del 13/07/2017;

PRESO ATTO:

- che la Ditta Botti Giuseppe C.F. 00710500349, con sede legale in Via Don Sibilloni n. 9 e sede operativa in Via Dordone s.n.c., 43014 Felegara di Medesano (PR), in data 28/02/2017 ha presentato istanza di rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica, acquisita al protocollo di Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma al prot. n. PgPr/2017/3667 del 28/02/2017;
- che l'istanza di rinnovo prevede le seguenti modifiche:
 - a) rivisitazione del layout aziendale;
 - b) introduzione dell'attività R13 per i rifiuti costituiti da legno ed imballaggi in legno;
 - c) stralcio dell'attività R5 per i rifiuti costituiti da gesso;
 - d) sostituzione del frantoio con un modello più recente ma con potenzialità analoga (da 145 a 168 Kw);

CONSIDERATO:

- che in seguito alla Conferenza di Servizi seduta del 13/04/2017, la Ditta ha presentato la documentazione integrativa richiesta e recepita da Arpae SAC al prot. n. PgPr/2017/11911 del 21/06/2017;
- che nella Conferenza di Servizi della seconda seduta del 13/07/2017 gli Enti presenti hanno espresso parere favorevole richiedendo una puntuale planimetria aggiornata a firma di un tecnico abilitato;
- che tale planimetria è stata trasmessa dalla Ditta e recepita da Arpae SAC al prot. n. PgPr/2017/13894 del 19/07/2017, che si allega quale parte integrante del presente atto (Allegato 1);
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni in merito alla matrice emissioni in atmosfera prot. n. PgPr/2017/18054 del 22/09/2017 di Arpae Sezione Provinciale di Parma, valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma", che si allega quale parte integrante del presente atto (Allegato 2);

CONSIDERATO ALTRESI' in merito alla matrice scarichi idrici:

- che la Ditta in riferimento all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, dichiara nella domanda sopra richiamata: *"...le caratteristiche dello scarico sito in Via Dordone e autorizzato allo scarico non risultano essere modificate rispetto a quanto autorizzato con AUA del 07.03.2014..."*;
- che lo scarico ricade in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. - Approfondimento in materia di Tutela delle

Acque;

DETERMINA

DI AUTORIZZARE, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a far data dal 31/08/2017 e fino al 31/08/2027, la ditta:

Ragione sociale	Botti Giuseppe
P.IVA/C.F.	00710500349
Sede legale	Via Don Sibilloni n. 9 - 43014 Felegara di Medesano (PR)
Sede operativa	Via Dordone s.n.c.- 43014 Felegara di Medesano (PR)
Legale Rappresentante	Botti Giuseppe
Responsabile Tecnico	Botti Giuseppe

IL RINNOVO CON MODIFICA della gestione di un impianto per la messa in riserva (R13) e il trattamento (R5) di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Medesano (PR) avente una estensione totale di 3.000 mq dei quali 1.146 destinati al trattamento. L'area è compresa nella CTR 1:10.000, nella Sezione n° 199.160 "S. Andrea Bagni" alle coordinate 4.952.420N - 1.588.250E, catastalmente individuata al catasto del Comune di Medesano al foglio 69, mappali 98, 99 e 100;

DI VINCOLARE la gestione dell'impianto alle seguenti prescrizioni:

1) possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti appresso elencati:

CODICI CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO	Stoccaggio istantaneo	
			mc	ton
17.01.01	cemento	R5 - R13	250	400
17.01.02	mattoni	R5 - R13	500	400
17.01.03	Mattonelle e ceramica	R5 - R13	10	15
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01	R5 - R13	100	160
17.01.07	Miscugli o scorte di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06	R5 - R13	10	15
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci	R5 - R13	100	160

	17.09.01, 17.09.02, 17.09.03			
	TOTALE		970	1.150

CODICI CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO	Stoccaggio istantaneo	
			mc	ton
17.02.01	legno	R13	30	15
15.01.03	Imballaggi in legno			
17.08.02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01	R13	35	25
	TOTALE		65	40

2) nel rispetto delle seguenti condizioni:

- potenzialità annua di trattamento rifiuti (sola fase R13): 2.740 mc (1.600 ton)
- potenzialità annua di trattamento (R5): 10.000 mc (14.500 ton)
- potenzialità max giornaliera di trattamento (R5): 68,96 mc (100 ton)
- capacità massima di messa in riserva istantanea: (970mc+65mc) – totale 1.035 mc (1.190 ton)
- altezza max cumuli 3 m (4 m solo per il 17.09.04)

3) di vincolare altresì la gestione dell'impianto oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs n. 152/2006 e s.m.i., alle seguenti prescrizioni:

- di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
 - delle vigenti norme di medicina del lavoro;
 - delle vigenti norme antincendio;
 - delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
 - della normativa in materia di tutela delle acque;
 - della normativa in materia di inquinamento acustico;
 - della normativa vigente in materia di carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
 - della normativa vigente in materia di rifiuti;
- del rispetto delle prescrizioni delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (ex DPR n. 203/1988) e scarico dei reflui (ex D.Lgs n. 152/1999) in premessa indicate;
- entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare, deve fornire ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, la garanzia finanziaria, o appendice alla fidejussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, con indicazione degli estremi del presente provvedimento, oltre all'indicazione del nuovo beneficiario che è Arpae - Agenzia

Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna, così come di seguito indicato:

- scadenza: 31/08/2029;

- importo: euro 194.000,00 (euro centonovantaquattromila/00), fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;

4) il trattamento deve essere eseguito con l'ausilio del nuovo frantoio marca REV Tipo GCV 8.5 matricola 11017, in sostituzione del vecchio frantoio "Nuovo Agrimurge" - modello FM3000 - matricola 122. Questo nuovo frantoio è parte integrante del centro di trattamento in parola e la presente autorizzazione non ne autorizza l'utilizzo quale "mezzo mobile di trattamento" ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.. Nel caso in cui la Ditta abbia la necessità di utilizzare il frantoio sopra citato come "mezzo mobile" per campagne esterne alla sede operativa, dovrà presentare, presso Arpae SAC di Parma, apposita istanza d'autorizzazione "mezzo mobile", di cui all'art. 208 comma 15, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.. Si precisa inoltre che tra le attrezzature per l'attività, sono presenti:

a) frantoio marca REV Tipo GCV 8.5 matricola 11017, l'impianto sarà funzionante mediante un motore a scoppio diesel che trasmette il movimento ai martelli demolitori e trituratorie del materiale inerte. Le fasi e le caratteristiche sono così sintetizzabili:

- tramoggia di carico alimentata da pala meccanica/escavatore con potenza di nebulizzatori

- alimentatore vibrante posto nella parte inferiore della tramoggia

- mulino a martello

- nastro inclinato per l'invio ai cumuli di raccolta finale

b) autocarri per il trasporto dei cumuli di materiale e il riempimento della tramoggia;

c) pala meccanica/escavatore per il carico dei cumuli di materiale e il riempimento della tramoggia;

d) nebulizzatore di acqua a ugelli modello DUST FIGHTER 7.500

5) devono essere adottati idonei accorgimenti tecnici e organizzativi al fine di eliminare il rischio di diffusione delle polveri provenienti dalle operazioni di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;

6) devono essere adottati idonei accorgimenti tecnici al fine di ridurre al minimo il rischio di esposizione a rumore per i lavoratori addetti, così come previsto dagli art. 41 e 46 del D.lgs. 277/91. In particolare, per quanto attiene le nuove macchine e attrezzature si rammentano gli obblighi stabiliti dallo stesso articolo 46 e dal DPR 459/96 (Direttiva Macchine);

7) i rifiuti per i quali l'impianto è abilitato, potranno essere conferiti solo da trasportatori autorizzati ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

8) non potranno essere accettati e trattati rifiuti non conformi alla presente autorizzazione. Dovrà essere posta particolare attenzione al momento del ricevimento di rifiuti classificati con "codici specchio" per i quali dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione nell'impianto e presa in carico, la non pericolosità;

9) le fasi di scarico dei rifiuti dovranno essere sempre presidiate dal personale autorizzato;

10) gli addetti alle operazioni devono essere dotati dei mezzi operativi stabiliti dalle vigenti norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;

11) entro il **30 aprile** di ogni anno dovrà essere trasmessa a Arpae SAC di Parma una relazione firmata dal titolare e dal responsabile tecnico, che deve sintetizzare i dati essenziali delle campagne di trattamento effettuate nel corso dell'anno solare precedente, desumibili dal registro di cui al punto precedente;

- 12) presso l'impianto dovranno essere conservati ed aggiornati i registri previsti dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006, sia per quanto concerne la registrazione dei rifiuti conferiti all'impianto, sia per quelli prodotti ed avviati allo smaltimento presso impianti diversi;
- 13) l'attività di recupero esercitata deve garantire l'ottenimento di prodotti/materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle delle materie prime vergini;
- 14) i prodotti ottenuti (materie prime secondarie per l'edilizia) devono essere di granulometria idonea e selezionata e presentare un eluato del test di cessione (eseguito secondo le procedure previste) conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i, con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
- 15) i test di cessione devono essere eseguiti su un campione ottenuto nella stessa forma fisica prevista nelle condizioni finali d'uso ed essere effettuati all'inizio dell'attività e, successivamente, ogni 12 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti;
- 16) i test di cessione devono essere comunque eseguiti ogni qualvolta vari l'omogeneità della tipologia dei rifiuti trattati, e soprattutto ogni qualvolta si proceda al trattamento di residui di demolizione di strutture destinate a lavorazioni industriali ed artigianali non assimilabili per tipologia ad attività domestica e/o commerciale;
- 17) lo stato di "materie prime secondarie per l'edilizia" conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 deve essere determinato analiticamente su campioni rappresentativi secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati", in quanto applicabili. Le verifiche devono essere effettuate ogni 12 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti, in particolare nel caso di demolizioni di strutture già destinate ad attività industriale e/o artigianale;
- 18) i referti originali dei test di cessione e delle verifiche attestanti lo stato di "materia prima secondaria" devono essere raccolti e catalogati presso la sede dell'impianto e tenuti a disposizione dell'Autorità di controllo ogni qualvolta la stessa lo richieda;
- 19) i rifiuti prodotti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro successiva gestione, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 20) la ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
- 21) qualora l'attività della presente autorizzazione rientri tra quelle indicate dal D.P.R. n.151 del 01/08/2011, la messa gestione dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.F. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 22) nel caso di mancata accettazione di un rifiuto dovrà esserne data comunicazione al produttore e ad Arpae SAC di Parma - P.le Della Pace n. 1 - 43121 Parma;
- 23) la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente ai soli rifiuti sopra elencati. Per ogni variazione dovrà essere presentata una nuova formale domanda di autorizzazione;
- 24) dovrà essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto e le eventuali modifiche societarie;

25) il presente atto è soggetto è subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale e di tutela igienico sanitaria e dei lavoratori;

26) in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae Emilia Romagna, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;

27) la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae SAC di Parma;

Si precisa che:

- **il presente è reso anche per le emissioni in atmosfera**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandolo, al rispetto di tutti i valore limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell' art. 271 commi 1, 2, 3, 4, 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività in oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale di Parma prot. n. PGPR/2017/18054 del 22/09/2017 allegata quale parte integrante alla presente (Allegato 2);

DI AUTORIZZARE, ai sensi del Capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

gli scarichi idrici,

di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Medesano, rilasciato nel corso della Conferenza dei Servizi del 13/07/2017 sopra richiamata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

di specifica competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individuano come di seguito:

S:

- tipo di reflu scaricato: acque meteoriche di dilavamento di piazzole di stoccaggio previo trattamento in vasca di decantazione;

- corpo idrico ricettore: fosso stradale di Via Dordone;

- bacino: Fiume Taro;

- volume scaricato: 3.000 mc/anno;

- portata media: 0,03 mc/s;

- portata massima: 0.04 mc/s;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di Arpae Sezione Provinciale di Parma, rilasciato nel corso della Conferenza dei Servizi del 13/07/2017 sopra richiamata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per lo scarico **S:**

- 1) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'art.101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza.
- 2) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.
- 3) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.
- 4) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.
- 5) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 6) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:
 - a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
 - b) date di inizio e fine dell'intervento.Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.
- 7) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.
- 8) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi.
- 9) Nel rispetto dell'art. 9 dell'Allegato 4 alle Norme del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con delibera di Consiglio Provinciale n.118 del 22.12.2008, nelle aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B non sono ammessi nuovi depositi e stoccaggi di rifiuti, così come

definiti dalle specifiche normative di riferimento vigenti. Nel caso di depositi e stoccaggi di rifiuti esistenti, dovranno essere rispettati i disposti del secondo capoverso dell'art. 9 sopracitato.

10) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

DI REVOCARE

in quanto sostituite dal presente atto, a far data dalla ricezione dello stesso, le determinazioni della Provincia di Parma n. 1440 del 16.05.2002, n. 3598 del 16.10.2003, n. 2927 del 24.08.2007 e n. 2603 del 11.11.2013;

DI INVIARE

la presente Autorizzazione unica: alla Ditta Botti Giuseppe, Arpae Sezione Provinciale di Fidenza, all'AUSL Distretto Valli Taro e Ceno, al Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia Romagna, al Comune di Medesano e al SUAP Val Ceno per quanto di competenza;

DI STABILIRE

- Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- Sono fatti salvi i diritti di terzi;
- La Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- L'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

Istruttori Direttivi Tecnici: Giovanni Capacchi

Rif. Sinadoc: 9276/2017

IL DIRIGENTE – Arpae SAC di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.